

Considerato che la molecola isotonitazene è disponibile sul mercato delle droghe in Europa, almeno dall'aprile 2019, come risulta: da sequestri di polizia in Estonia, Germania, Lettonia, da un sequestro doganale in Svezia, da un campione ottenuto tramite acquisto in Belgio e da campioni biologici provenienti da un caso di decesso nel Regno Unito, rilevati nel periodo aprile 2019 - marzo 2020;

Tenuto conto dei casi di decesso correlati all'assunzione di detta sostanza registrati sul territorio europeo: in Germania (un caso), nel Regno Unito (un caso) ed in altri paesi: in Canada (tre casi) e negli Stati Uniti (diciotto casi), riferiti allo stesso periodo aprile 2019 - marzo 2020;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 2 aprile 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza isotonitazene;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 luglio 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I della sostanza isotonitazene;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione anche della presenza di diversi casi di decesso associati al consumo isotonitazene e dei rischi connessi alla sua diffusione sul mercato illecito delle droghe, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

isotonitazene (denominazione comune)

N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamina (denominazione chimica).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2020

*Il Ministro:* SPERANZA

20A05477

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 ottobre 2020.

**Adozione definitiva della Nota 97 relativa alla prescrivibilità dei nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV).** (Determina n. DG/1034/2020).

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento

dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;



Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L 136/1 del 30 aprile 2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal SSN sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in tema di prescrizione di medicinali;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 («Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 gennaio 2007, n. 7;

Viste le determinazioni AIFA del 1° marzo 2019, numeri 459, 461, 463 e del 5 marzo 2019, n. 468, con cui, ai fini della rimborsabilità a carico del SSN, sono stati approvati il regime di fornitura e la classificazione, rispettivamente, per le specialità a base di rivaroxaban, edoxaban, apixaban e dabigatran (NAO/DOAC);

Vista la determina AIFA del 25 luglio 2005, recante «Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) con indicazione del regime di fornitura» che ha approvato il regime di fornitura e la classificazione delle specialità a base di warfarin e acenocumarolo (AVK antagonisti della vitamina K);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19», convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 2020, n. 70;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 126 del 17 maggio 2020;

Visto il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77;



Visto il decreto-legge del 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020», convertito con modificazioni nella legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 198 dell'8 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 7 settembre 2020;

Visto il decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 248 del 7 ottobre 2020;

Vista la determina AIFA del 12 giugno 2020, n. 653, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 17 giugno 2020, recante «Adozione della nota 97 relativa alla prescrivibilità dei nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV)» che ha esteso temporaneamente la prescrivibilità dei medicinali anticoagulanti in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare di cui alle suindicate determinine;

Considerato il parere espresso in merito dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 14 maggio 2020, come integrato nella seduta del 3 giugno 2020, sulla necessità di approvare una nota AIFA per la predetta estensione (con numerazione 97);

Tenuto conto, in particolare, di quanto riportato nel suddetto parere in ordine ai vincoli regolatori di natura tecnico-scientifica, fissati sulla base del profilo beneficio-rischio delle anzidette specialità medicinali e delle migliori evidenze scientifiche attualmente disponibili, tali da consentire la prescrizione, da parte degli specialisti e dei medici di medicina generale, dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta (NAO/DOAC: dabigatran, apixaban, edoxaban, rivaroxaban) e degli antagonisti della vitamina K (AVK: warfarin e acenocumarolo), limitatamente alle confezioni autorizzate con indicazione per il trattamento dei pazienti con FANV di cui all'allegato 2

della determina AIFA n. 653/2020; Tenuto conto, altresì, della conclusione dei procedimenti di rinegoziazione avviati d'ufficio dall'AIFA, aventi ad oggetto le specialità medicinali a base di rivaroxaban, edoxaban, apixaban, dabigatran, e del raggiungimento dei relativi accordi negoziali che prevedono nuove condizioni economiche di ammissione alla rimborsabilità;

Ritenuto di dover attribuire natura definitiva alla Nota 97;

Vista la delibera n. 38 del 13 ottobre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA di approvazione in via definitiva della Nota 97;

Determina:

Art. 1.

*Oggetto*

1. È adottata in via definitiva la Nota 97, in conformità e con le modalità previste nel testo e nei relativi allegati, disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco, nella sezione Note AIFA, al link [www.aifa.gov.it/note-aifa](http://www.aifa.gov.it/note-aifa) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina, al fine di consentire la prescrizione da parte degli specialisti e dei medici di medicina generale dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta (NAO/DOAC: dabigatran, apixaban, edoxaban, rivaroxaban) e degli antagonisti della vitamina K (AVK: warfarin e acenocumarolo), limitatamente alle confezioni autorizzate per il trattamento della FANV di cui all'allegato 2.


2. Resta immutato il regime di fornitura e di classificazione ai fini della rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale degli anticoagulanti orali nelle altre indicazioni terapeutiche.

Art. 2.

*Criteri e modalità di prescrizione per i medici*

1. All'atto della prescrizione delle specialità medicinali di cui all'allegato 2 della Nota 97, i medici di medicina generale e gli specialisti devono compilare la scheda di valutazione della prescrizione e del *follow-up* (allegato 1 della Nota 97), con obbligo di conservarla e devono consegnare una copia al paziente, in previsione del relativo aggiornamento nell'ambito di successive visite di controllo. Tale scheda sarà disponibile in formato elettronico a partire dal 1° dicembre 2020.

2. I medici di medicina generale e gli specialisti devono attenersi, a supporto delle loro scelte prescrittive, ai contenuti della guida alla prescrizione degli inibitori della Vitamina K (AVK) e degli inibitori diretti della trombina o del fattore Xa (NAO/DOAC) nella FANV (allegato 2 della Nota 97), nonché alle raccomandazioni pratiche sulla gestione degli anticoagulanti in occasione di procedure diagnostiche ed interventi chirurgici (allegato 3 della Nota 97).



## Art. 3.

*Disposizioni finali*

1. La presente determina è efficace dal giorno successivo alla sua data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 ottobre 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

## AVVERTENZA:

*La presente determina, comprensiva del testo della Nota 97 e dei relativi allegati, è disponibile sul sito istituzionale dell' Agenzia italiana del farmaco, nella sezione Note AIFA, al link [www.aifa.gov.it/note-aifa](http://www.aifa.gov.it/note-aifa)*

20A05639

## LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 2020.

### Modifiche dello statuto.

#### IL RETTORE

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente riconosciute, e in particolare l'art. 1;

Vista la legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, e in particolare l'art. 7;

Visto lo statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dal senato accademico nella seduta del 23 giugno 2020;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 24 giugno 2020;

Vista la nota del presidente del consiglio di amministrazione di questo Ateneo, prof. Giovanni Puglisi, prot. n. 31/20 del 7 luglio 2020 con la quale sono state trasmesse al MUR le proposte di modifica di statuto per

il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 e all'art. 2 della legge n. 240/2010;

Vista la nota ministeriale prot. n. 0009852 del 4 settembre 2020 con la quale sono state formulate alcune osservazioni sulla proposta di modifica di statuto;

Vista la successiva deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 22 settembre 2020;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Lo statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta modificato come da testo che si riporta in allegato, che è parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2.

Il presente decreto, unitamente al testo integrale dello statuto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° ottobre 2020

*Il rettore:* CANOVA

### STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONI IULM

#### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Denominazione e finalità*

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, con sede a Milano (Lombardia) è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. La Libera università di lingue e comunicazione IULM è una comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. La Libera università di lingue e comunicazione IULM svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

- laurea (L);
- laurea magistrale (LM);
- dottorato di ricerca (DR);
- diploma di specializzazione (DS);
- master universitario I livello (MU I);
- master universitario II livello (MU II).

Può inoltre organizzare:

- corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;
- master;
- altre attività di formazione superiore.

